



Tribunale ordinario di Taranto

Taranto, 4 settembre 2025

OGGETTO: variazione immediatamente esecutiva delle tabelle di organizzazione dell'ufficio per il quadriennio 2020-2023 nella parte relativa alle sezioni civile; adeguamento al programma lavorativo adottato ex lege n. 51/2025 col decreto n. 57/2025.

La Presidente del Tribunale

Premesso che:

- lo statuto della magistratura onoraria, delineato dal d.lgs. n. 116/2017, è stato significativamente innovato dalla legge 15 aprile 2025, n. 51, specie in relazione ai magistrati onorari cd. confermati all'esito delle procedure di valutazione introdotte già dall'art. 629, comma 1, lett. a) della legge 31.12.2024, n. 234, ancorandone l'attività ad un preciso orario di lavoro;
- in particolare, il novellato art. 29-bis ha correlato la prestazione lavorativa della suddetta categoria di giudici onorari (d'ora in avanti, per brevità, g.o.c.) ad un limite orario settimanale "predeterminato e non derogabile", differenziato a seconda che la prestazione sia o meno "esclusiva";
- infatti, la durata massima dell'orario di lavoro settimanale è stata fissata in 36 ore per i g.o.c. che abbiano optato per il cd. regime di esclusività (che implica il divieto di svolgimento di ulteriori attività lavorative e professionali) e in 16 ore per i cd. non esclusivisti (che potranno continuare a svolgere ulteriori attività lavorative e professionali);
- in virtù di tanto, tenuto conto delle direttive elaborate dal CSM con la delibera P-9535 del 23 maggio 2025 (adottata nella seduta del 21.5.2025), con decreto n. 57 del 26 giugno 2025 è stato formulato un preciso programma lavorativo (a norma dell'art. 29 bis d.lgs. n. 116/2017) destinato a diventare operativo a decorrere dal 1° settembre 2025;
- occorre ora dare attuazione a tale programma, innanzitutto procedendo alle conseguenti variazioni tabellari relative alle sezioni civili, sulla scorta di quanto prevede l'art. 3 della citata delibera consiliare (*Il presidente del tribunale adotta le variazioni tabellari e ogni altro provvedimento organizzativo necessario a garantire una equa ripartizione dei carichi di lavoro, alla luce del contenuto del programma lavorativo (...).*

A.

Dato atto che:

- nella prima sezione civile sono in servizio nove giudici onorari, tutti appartenenti al cd. contingente ad esaurimento, che si compone dei magistrati confermati all'esito delle apposite procedure, e tutti inseriti anche negli uffici per il processo istituiti a sostegno della sezione;
- le opzioni esercitate sul piano retributivo delineano il seguente quadro:

NOMINATIVO	ATTIVITA'	REGIME
De Palma Paolo	GT e CONTENZIOSO	NON ESCLUSIVO
Casalino Anna	GT	NON ESCLUSIVO
Donnalioia Francesco	GT e CONTENZIOSO	ESCLUSIVO
Persio Porzia Maria	PROC. SPECIALI e CONTENZIOSO	ESCLUSIVO
Miccoli Daniele	CONTENZIOSO	NON ESCLUSIVO
Nacci Carmen	CONTENZIOSO	NON ESCLUSIVO
Caponio Rosa I.	CONTENZIOSO	ESCLUSIVO
Santoro Lucia	GT e CONTENZIOSO	ESCLUSIVO
Gennari Raffaella	GT e CONTENZIOSO	ESCLUSIVO

- le proposte elaborate dalla presidente di sezione, all'esito della riunione indetta ex art. 22, d.lgs. n. 116/2017, possono essere così sintetizzate:
 - rivedere l'abbinamento giudice professionale-giudice onorario, affiancando ai giudici del settore famiglia solo quelli addetti alla volontaria giurisdizione, ovvero i dott.ri Casalino, De Palma, Donnalioia e Gennari, con l'aggiunta della dott.ssa Santoro, disponibile a tanto;
 - affiancare ai giudici professionali addetti al settore contenzioso i goc che se ne occupano in via prevalente, eccetto la dott. Persio, che collabora con la stessa presidente di sezione anche nelle residue competenze delegate in materia di famiglia, ma è prevalentemente addetta al contenzioso;
 - ripartire le sopravvenienze dei procedimenti successori in materia di volontaria giurisdizione in parti uguali fra il giudice togato, dott. Maggi, e la goc dott.ssa Gennari;
 - riallineare la sfera di competenza dei goc ai limiti introdotti dal novellato art. 30 d.lgs. n. 116/2017 (che esclude dal novero *i procedimenti relativi a beni mobili di valore superiore ad euro 50.000 nonché relativi al pagamento, a qualsiasi titolo, di somme di denaro eccedenti il medesimo valore, salvo che si tratti di procedimenti in materia di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, nel qual caso possono essere assegnati procedimenti nei quali il valore non eccede euro 100.000*), proponendo a tal fine, per evitare la sottoutilizzazione delle risorse rappresentate dalla magistratura onoraria, un'interpretazione restrittiva della norma, che non sembra includere, ad esempio, la materia locatizia, il comodato, il condominio e i diritti reali, l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo (art. 2932 c.c.), l'opposizione a ordinanza ingiunzione e altre controversie di diritto amministrativo (esclusi i procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace), il contratto d'opera, l'appalto tra privati, le rogatorie civili, le occupazioni *sine titolo*, sempre che non contemplino domande di pagamento di somme di denaro superiore al limite di legge;

- assegnare ai giudici onorari tutte le richieste di decreto ingiuntivo e le conseguenti opposizioni, per valore non superiore a euro 50.000, in tal senso derogando al criterio tabellare in base al quale *le opposizioni a decreto ingiuntivo saranno assegnate allo stesso magistrato che ha emesso il decreto opposto, salve ipotesi eccezionali di deroga per esigenze di perequazione del carico di lavoro*;
- riassegnare ai giudici professionali, al fine di consentire una più rapida definizione dell'arretrato: (a) le cause ultradecennali nonché quelle aventi ad oggetto successioni e scioglimento delle comunioni ereditarie, che non siano già state fissate per la precisazione delle conclusioni o per la decisione; (b) le cause di famiglia ancora pendenti sul ruolo del goc Miccoli, in ragione delle vigenti limitazioni alla trattazione dei procedimenti collegiali di famiglia per i giudici onorari;
- adeguare il numero delle udienze settimanali al limite orario settimanale; di conseguenza, modificare i giorni di udienza di alcuni giudici professionali.

B.

Dato atto che:

- nella seconda sezione civile sono in servizio sette giudici onorari, tutti appartenenti al cd. contingente ad esaurimento e inseriti anche negli uffici per il processo istituiti a sostegno della sezione; allo stato risultano aver optato per il regime di esclusività:

NOMINATIVO	ATTIVITA'	REGIME
Giannotte Claudia	CONTENZIOSO ESEC. MOBILIARI	ESCLUSIVO
Tazzoli Eliana	CONTENZIOSO ESEC. MOBILIARI	ESCLUSIVO
Taurino Antonio	CONTENZIOSO ESEC. MOBILIARI	ESCLUSIVO
Macchitella Leonardo	CONTENZIOSO ESEC. MOBILIARI	ESCLUSIVO
Guagnano Antonio	CONTENZIOSO ESEC. MOBILIARI	ESCLUSIVO
Matarrelli Damiano	CONTENZIOSO	ESCLUSIVO
Seclì Valerio	CONTENZIOSO	ESCLUSIVO

- le modifiche tabellari necessarie all'adeguamento delle tabelle alle novità normative riguardano sostanzialmente i limiti di competenza e il numero delle udienze, alla stregua di quanto riportato in premessa e nell'illustrazione del contenuto del paragrafo A. che precede.

Ritenuto che:

- le disposizioni sopra illustrate vanno dichiarate immediatamente esecutive, a norma dell'art. 40, comma 1, lett. b) della circolare sulla formazione delle tabelle, in quanto rivestono carattere di *necessità e urgenza*, essendo finalizzate a dare seguito alle raccomandazioni dello stesso CSM in merito all'attuazione del programma lavorativo ex art. 29-bis d.lgs. n. 116/2017 (v. art. 3 della delibera P-9535 sopra citata), per il quale è fissata la decorrenza del 1° settembre 2025.

DISPONE

A. Le tabelle di organizzazione del Tribunale di Taranto per il quadriennio 2020-2023 sono modificate nella parte relativa alla prima sezione civile, come di seguito specificato.

I. Il capitolo “ORGANIZZAZIONE DELLE SEZIONI” – “PRIMA SEZIONE CIVILE” è modificato come segue.

1) Nel paragrafo “Articolazioni interne” il secondo e il terzo prospetto sono sostituiti dai seguenti:

Giudice professionale Giudice onorario

D'ERRICO	PERSIO
CASAVOLA	SANTORO
MAGGI	GENNARI
NIGRI	DONNALOIA
DI TURSI	DE PALMA
CARBONARA	CASALINO

Giudice professionale Giudice onorario

D'ERRICO	PERSIO
CASARANO	CAPONIO
PENSATO	NACCI
ATTANASIO	MICCOLI
ROTONDO	DONNALOIA
MINGIONE	SANTORO

2) Nel paragrafo “Criteri di assegnazione degli affari”:

a) il capoverso *I procedimenti di nomina del curatore dell'eredità giacente* così prosegue:

saranno suddivisi al 50% tra il giudice professionale, dott. MAGGI, che resterà referente del settore per quanto attiene all'aspetto meramente giurisdizionale (con esclusione di compiti di natura organizzativa), e il giudice onorario, dott.ssa GENNARI, la quale, ove si tratti di procedimenti di competenza collegiale, li tratterà formando il collegio della sezione presieduto dallo stesso dott. MAGGI unitamente al giudice professionale più anziano. Il dott. MAGGI eserciterà funzioni di coordinamento e di controllo dell'operato del g.o.p. e, nell'ambito e nei limiti della disciplina dell'ufficio del processo, potrà delegare alla stessa compiti di collaborazione nella gestione del ruolo o attività istruttorie semplici.

b) Il secondo capoverso del sottoparagrafo “Deroghe al criterio ordinario” è sostituito dal seguente:

- le opposizioni a decreto ingiuntivo saranno assegnate allo stesso magistrato che ha emesso il decreto opposto, salvo ipotesi eccezionali di deroga per esigenze di perequazione del carico di lavoro e di assegnazione ai magistrati onorari nei limiti della prevista competenza per materia e per valore.

3) Il paragrafo “Ruolo dei giudici onorari” è sostituito dal seguente:

Ai giudici onorari, tutti già in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgvo. n. 116/2017, viene attribuito un ruolo autonomo in ragione del gran numero di procedimenti pendenti a rischio Legge Pinto; essi parteciperanno settimanalmente all'assegnazione delle cause ordinarie, comprese le opposizioni a D.I., di valore fino ad euro 50.000, con esclusione degli appelli avverso i provvedimenti del giudice di pace e di quelle in materia di famiglia e di successioni, nonché le cause in materia locatizia, di comodato, condominio e diritti reali, esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo (art. 2932 c.c.), opposizione a ordinanza ingiunzione e altre controversie di diritto amministrativo (esclusi i procedimenti di impugnazione), contratto d'opera, appalto tra privati, rogatorie civili, occupazioni sine titolo, sempre che non abbiano ad oggetto domande di pagamento di somme di denaro superiore al limite di legge (50.000).

Anche in tal caso, per gli affari esclusi dalla procedura di assegnazione automatica, il presidente di sezione provvederà settimanalmente - per i fascicoli pervenuti nella settimana - all'assegnazione a rotazione ad ogni magistrato onorario secondo l'ordine di iscrizione a ruolo dei procedimenti (iniziando dal numero più basso) e seguendo l'ordine alfabetico in cui si collocano i magistrati onorari assegnati alla sezione (iniziando dal primo nell'elenco così formato).

Derogherà a tale criterio nei soli casi in cui si tratti di cause omogenee sotto il profilo soggettivo e/o oggettivo e risulti necessario e/o opportuno assegnare dette cause ad un unico magistrato.

Ogni settimana l'assegnazione riprenderà dal punto in cui era terminata quella della precedente settimana. I ruoli autonomi di contenzioso dei Giudici onorari saranno composti da un massimo di 200 cause per coloro che hanno optato per il regime di esclusività e di 100-120 per i non esclusivisti.

COMPITI DI COLLABORAZIONE

Il giudice onorario è chiamato a coadiuvare il giudice professionale a supporto del quale è assegnato e, sotto la direzione e il coordinamento dello stesso, a compiere, anche per i procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale, tra cui, in particolare, lo studio dei fascicoli, l'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e la predisposizione delle minute dei provvedimenti, essendo autorizzato ad assistere alla camera di consiglio.

Potrà essere delegato dal giudice di riferimento:

- all'assunzione delle prove orali,
- all'espletamento di tentativi di conciliazione,
- alla emissione dei provvedimenti ex art. 186-bis c.p.c., - anche in relazione a procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale - e più in generale dei provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive,
- ad altre attività di non particolare complessità (come ad esempio: provvedimenti emessi su domanda congiunta, formulazione di proposte conciliative ex art. 185-bis c.p.c., decreti ingiuntivi e provvedimenti di esecutorietà, di liquidazione dei compensi degli ausiliari e dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, di correzione di errore materiale e simili);
- alla pronuncia di provvedimenti definitivi limitatamente a quelli che definiscono procedimenti di volontaria giurisdizione, in materie diverse dalla famiglia, inclusi gli affari di competenza del giudice tutelare; di impugnazione o di opposizione avverso provvedimenti amministrativi (esclusi in ogni caso i giudizi di appello); nonché cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 50.000,00, nonché relative al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti il medesimo valore.

Nello svolgimento dell'attività delegata, il giudice onorario deve attenersi alle direttive concordate con il giudice professionale titolare del procedimento, da impartirsi per iscritto nel provvedimento di delega (art. 180, comma 5, della circolare sulla formazione delle tabelle), anche *per relationem* a direttive scritte in precedenza concordate per categorie di attività e, salvo che ciò non sia possibile in relazione alle specificità del caso concreto, con l'assegnazione di un congruo termine per l'espletamento della delega, fermo restando l'onere del gop di segnalare al presidente di sezione l'eventuale ingiustificato mancato espletamento o mancato rispetto delle prescrizioni impartite o del termine assegnato.

Ove le peculiarità del caso concreto non consentano di espletare l'attività delegata, il giudice onorario ne riferisce al giudice professionale, il quale compie personalmente le attività già oggetto di delega. È fatta in ogni caso salva la facoltà, in presenza di giustificati motivi, di revocare la delega in capo al giudice professionale, tenuto ad esercitare la dovuta vigilanza sull'attività svolta dal giudice onorario.

4) Nel paragrafo “Casi di riassegnazione” si aggiungono i seguenti capoversi:

I procedimenti camerali di famiglia assegnati al dott. MICCOLI saranno distribuiti a tutti i giudici professionali del settore famiglia, in ordine di iscrizione dal più antico al più recente e dal giudice meno anziano e quello più anziano.

Saranno inoltre assegnati ai giudici professionali addetti al settore famiglia, secondo le stesse modalità, le cause ultradecennali nonché quelle aventi ad oggetto successioni e scioglimento delle comunioni ereditarie, pendenti sui ruoli dei giudici onorari, che non siano già state fissate per la precisazione delle conclusioni o per la decisione.

5) I primi due capoversi del paragrafo “Giudice tutelare” sono sostituiti dai seguenti:

Le funzioni di giudice tutelare saranno svolte in pari misura: dal giudice professionale dott.ssa Enrica DI TURSI; dai giudici onorari dott.ssa Anna CASALINO, dott. Francesco DONNALOIA, dott. Paolo DE PALMA, dott.ssa Raffaella GENNARI e dott.ssa SANTORO.

La dott.ssa DI TURSI esercita funzioni di coordinamento e di controllo dell'operato dei suddetti g.o.p. e, nell'ambito e nei limiti della disciplina dell'ufficio del processo, potrà delegare agli stessi giudici onorari compiti di collaborazione nella gestione del ruolo o attività istruttorie semplici.

I procedimenti di trattamento sanitario obbligatorio, nonché quelli di interruzione volontaria di gravidanza e trapianto di organi, verranno assegnati ai giudici, professionali od onorari, in base ai turni di presenza o di reperibilità (per i giorni festivi o di sabato) che saranno predisposti dalla presidente di sezione trimestralmente.

6) Le tabelle riportate nel paragrafo “Udienze” sono sostituite come segue:

UDIENZE DEL SETTORE FAMIGLIA

Collegiali

Collegio A 4° venerdì
Collegio B 2° venerdì

Monocratiche

Dott.	CASAVOLA	mercoledì
Dott.	MAGGI	giovedì
Dott.ssa	NIGRI	mercoledì
Dott.ssa	DI TURSI	giovedì, escluso il primo giovedì del mese
Dott.ssa	CARBONARA	martedì

Prima comparizione nei procedimenti ex art. 437-bis c.p.c. (nonché comparizione dei coniugi nell'ambito dei procedimenti iscritti sino al 28.02.2023)

Dott.ssa	D'ERRICO	3° martedì
Dott.	CASAVOLA	4° martedì
Dott.	MAGGI	1° mercoledì
Dott.ssa	NIGRI	1° martedì
Dott.ssa	DI TURSI	2° martedì
Dott.ssa	CARBONARA	2° mercoledì

UDIENZE DEL SETTORE CONTENZIOSO

Collegiali

Collegio C 1° lunedì
Collegio D 3° martedì

Monocratiche

Dott.ssa	D'ERRICO	giovedì
Dott.	CASARANO	mercoledì
Dott.	PENSATO	martedì
Dott.	ATTANASIO	martedì
Dott.ssa	ROTONDO	giovedì
Dott.ssa	MINGIONE	giovedì

UDIENZE DEI GIUDICI ONORARI

Dott.ssa	CAPONIO	lunedì e venerdì
Dott.ssa	CASALINO	lunedì
Dott.	DE PALMA	giovedì
Dott.	DONNALOIA	lunedì e giovedì
Dott.ssa	GENNARI	lunedì e venerdì
Dott.	MICCOLI	mercoledì
Dott.ssa	NACCI	venerdì
Dott.ssa	PERSIO	lunedì (ud. sfratti) e mercoledì
Dott.ssa	SANTORO	mercoledì e giovedì

UDIENZE DEL GIUDICE TUTELARE

Dott.ssa DI TURSI 1° giovedì del mese

GIUDICI ONORARI nei giorni delle rispettive udienze monocratiche

B. Le tabelle di organizzazione del Tribunale di Taranto per il quadriennio 2020-2023 sono modificate nella parte relativa alla seconda sezione civile, come di seguito specificato.

I. Il capitolo “ORGANIZZAZIONE DELLE SEZIONI” – “SECONDA SEZIONE CIVILE” è modificato come segue.

1) Il paragrafo “Ruolo dei giudici onorari è sostituito dal seguente”:

Ai giudici onorari, tutti già in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgvo. n. 116/2017, viene attribuito un ruolo autonomo in ragione del gran numero di procedimenti pendenti a rischio legge Pinto; essi parteciperanno settimanalmente all’assegnazione delle cause ordinarie di valore fino a euro 50.000,00, nonché- limitatamente ai procedimenti in materia di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti- sino a euro 100.000,00, con esclusione degli appelli, nonché delle procedure in materia sia di competenze professionali di avvocato, sia di responsabilità professionale, medica compresa.

Anche in tal caso la distribuzione degli affari avverrà mediante procedura automatica.

Al criterio suddetto si derogherà nei seguenti casi:

- ove l’applicazione delle procedure automatiche dovesse determinare un’assegnazione in contrasto con le su riportate prescrizioni;
- in presenza di affari omogenei sotto il profilo soggettivo e/o oggettivo, laddove risulti necessario e/o opportuno assegnare dette cause ad un unico magistrato.

In detti casi il presidente di sezione procederà settimanalmente all’assegnazione manuale, a rotazione ad ogni magistrato onorario secondo l’ordine di iscrizione a ruolo dei procedimenti (iniziando dal numero più basso) e seguendo l’ordine alfabetico in cui si collocano i magistrati onorari assegnati alla sezione (iniziando dal primo nell’elenco così formato).

Ogni settimana l’assegnazione riprenderà dal punto in cui era terminata quella della precedente settimana.

COMPITI DI COLLABORAZIONE

Il giudice onorario è chiamato a coadiuvare il giudice professionale a supporto del quale è assegnato e, sotto la direzione e il coordinamento dello stesso, a compiere, anche per i procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, gli atti preparatori utili per l’esercizio della funzione giurisdizionale, tra cui, in particolare, lo studio dei fascicoli, l’approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e la predisposizione delle minute dei provvedimenti, essendo autorizzato ad assistere alla camera di consiglio.

Potrà essere delegato dal giudice di riferimento:

- all’assunzione delle prove orali,
- all’espletamento di tentativi di conciliazione,
- alla emissione dei provvedimenti ex art. 186-bis c.p.c., - anche in relazione a procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale - e più in generale dei provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive,
- ad altre attività di non particolare complessità (come ad esempio: provvedimenti emessi su domanda congiunta, formulazione di proposte conciliative ex art. 185-bis c.p.c., decreti ingiuntivi e provvedimenti di esecutorietà, di liquidazione dei compensi degli ausiliari e dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, di correzione di errore materiale e simili);
- alla pronuncia di provvedimenti definitivi limitatamente a quelli che definiscono procedimenti di impugnazione o di opposizione avverso provvedimenti amministrativi (esclusi in ogni caso i giudizi di appello); nonché cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 50.000,00, nonché relative al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti il medesimo valore.

Nello svolgimento dell’attività delegata, il giudice onorario deve attenersi alle direttive concordate con il giudice professionale titolare del procedimento, da impartirsi per iscritto nel provvedimento di delega (art. 180, comma 5, della circolare sulla formazione delle tabelle per il prossimo quadriennio), anche *per relationem* a direttive scritte in precedenza concordate per categorie di attività e, salvo che ciò non sia possibile in relazione alle specificità del caso concreto, con l’assegnazione di un congruo termine per l’espletamento della delega, fermo restando l’onere del gop di segnalare al presidente di sezione l’eventuale ingiustificato mancato espletamento o mancato rispetto delle prescrizioni impartite o del termine assegnato. Ove le peculiarità del caso concreto non consentano di espletare l’attività delegata, il giudice onorario ne riferisce al giudice professionale, il quale compie personalmente le attività già oggetto di delega. E’ fatta in ogni caso salva la facoltà, in presenza di giustificati motivi, di revocare la delega in capo al giudice professionale, tenuto ad esercitare la dovuta vigilanza sull’attività svolta dal giudice onorario.

2) La tabella riportata nel paragrafo “Udienze dei giudici onorari” è sostituita dalla seguente:

Dott.ssa	GIANNOTTE	lunedì
Dott.	GUAGNANO	lunedì
Dott.	MACCHITELLA	martedì
Dott.	MATARRELLI	lunedì e martedì
Dott.	SECLI'	martedì e lunedì
Dott.	TAURINO	martedì
Dott.ssa	TAZZOLI	giovedì

3) La tabella riportata nel paragrafo “Udienze del settore procedure esecutive – esecuzioni mobiliari” è sostituita dalla seguente:

Dott.ssa	GIANNOTTE	martedì
Dott.	GUAGNANO	martedì
Dott.	MACCHITELLA	giovedì
Dott.	TAURINO	lunedì
Dott.ssa	TAZZOLI	martedì

DICHIARA

Il presente decreto immediatamente esecutivo.

DELEGA

I presidenti di sezione ad adottare qualsivoglia provvedimento di carattere organizzativo necessario per dare attuazione alle disposizioni che precedono.

DISPONE

che, a cura della segreteria, il presente provvedimento sia immediatamente trasmesso al Presidente della Corte di Appello di Lecce per l'ulteriore corso e pubblicato sul sito *web* del tribunale, nonché comunicato:

- a tutti i Magistrati professionali e onorari in servizio nelle sezioni civili;
- al Procuratore della Repubblica in sede;
- al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto;
- alla Dirigente amministrativa e ai Direttori delle aree civili.

La Presidente del Tribunale
Rosa Anna Depalo
(documento firmato digitalmente)